

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 225

31° anno

15 agosto 1988

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
★	Regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali	1
★	Regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi	8
★	Regolamento (CEE) n. 2505/88 del Consiglio, del 26 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione	14
★	Regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, del 26 luglio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval)	24

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2503/88 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1988

relativo ai depositi doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che gli operatori economici cui non è nota la destinazione finale di merci non comunitarie o che, non volendo ancora assegnare detta destinazione a tali merci, hanno interesse ad immagazzinarle per periodi più o meno lunghi senza che esse siano oggetto di pagamento di dazi all'importazione o di applicazione di misure di politica commerciale; che la creazione di depositi doganali ed il ricorso al regime di deposito doganale rispondono a tali esigenze; che questo regime assicura la promozione delle attività attinenti al commercio estero ed in particolare alla redistribuzione delle merci all'interno ed all'esterno della Comunità; che pertanto il regime di deposito doganale costituisce uno strumento essenziale della politica commerciale della Comunità;

considerando che la direttiva 69/74/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha fissato le norme che gli Stati membri devono prendere in materia di depositi doganali; che l'importanza di tale regime nell'ambito dell'unione doganale rende necessaria la sua applicazione uniforme nella Comunità; che occorre pertanto integrare e chiarificare le norme attualmente in vigore e adottare un atto direttamente applicabile negli Stati membri, che offra in tal modo una maggiore certezza del diritto ai singoli;

considerando che occorre disporre che il regime di deposito doganale si applica anche tanto alle merci comunitarie che per via del loro collocamento in deposito doganale beneficiano di determinate misure correlate in linea di massima con

la loro esportazione, quanto alle merci comunitarie soggette negli scambi intracomunitari ad imposizioni risultanti dall'applicazione della politica agricola comune per tutto il tempo in cui tali imposizioni si applicano;

considerando che occorre prevedere che merci diverse da quelle assoggettate al regime di deposito doganale possano, a determinate condizioni, essere immagazzinate nei luoghi di deposito doganale; che in tal caso spetta agli Stati membri disciplinare le conseguenze e le condizioni del collocamento in deposito doganale di tali merci, qualora esse siano soggette ad imposizioni nazionali, fatte salve le disposizioni fiscali comunitarie;

considerando che, conformemente alla situazione in atto negli Stati membri, occorre identificare i diversi tipi di depositi doganali; che l'autorizzazione alla gestione di un determinato tipo di deposito doganale dovrebbe essere rilasciata tanto secondo le esigenze economiche quanto secondo le possibilità di controllo da parte dell'autorità doganale;

considerando che occorrerebbe prevedere alcune facilitazioni d'ordine procedurale; che occorre in particolare disporre che le merci immagazzinate in depositi doganali possano essere immesse in libera pratica a determinate condizioni, senza presentazione né dichiarazione preventiva;

considerando che qualora le circostanze lo giustificano il ricorso al regime di deposito doganale dovrebbe essere possibile senza che le merci vengano immagazzinate nei luoghi autorizzati in quanto depositi doganali;

considerando che occorre fissare alcune norme di tassazione nel caso in cui sorga un'obbligazione doganale per merci non comunitarie; che occorre disporre che, a determinate condizioni, il plus valore aggiunto nell'ambito del territorio doganale della Comunità non deve essere compreso nel valore in dogana di tali merci;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e predisporre a tal fine una procedura comunitaria che permetta di fissarne le modalità di applicazione; che è necessario istituire un comitato allo scopo di organizzare in questo settore una stretta ed efficiente collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione,

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 6. 11. 1985, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. C 283 del 20.10. 1986, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili al regime del deposito doganale.
2. Il regime del deposito doganale consente l'immagazzinamento in un deposito doganale di:
 - a) merci non comunitarie senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e, salvo disposizioni contrarie, alle misure di politica commerciale;
 - b) merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, per via del loro collocamento in deposito doganale, il beneficio di misure che, in genere, sono connesse con l'esportazione delle merci.
3. Fintantoché le merci comunitarie sono soggette, negli scambi intracomunitari, ad imposizioni risultanti dall'applicazione della politica agricola comune, il regime di deposito doganale consente anche l'immagazzinamento di tali merci in un deposito doganale con conseguente non applicazione di dette imposizioni.
4. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) *deposito doganale*: qualsiasi luogo autorizzato dall'autorità doganale e sottoposto al suo controllo, nel quale le merci possano essere immagazzinate alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento;
 - b) *deposito pubblico*: deposito doganale di cui chiunque può usufruire per il magazzino delle merci;
 - c) *deposito privato*: deposito doganale riservato al magazzino di merci da parte del depositario;
 - d) *depositario*: qualunque persona autorizzata a gestire un deposito doganale;
 - e) *depositante*: la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime del deposito doganale oppure quella cui i diritti e gli obblighi di tale persona sono stati trasferiti;
 - f) *merci comunitarie*: le merci
 - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;
 - provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro;

— ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino;

g) *merci non comunitarie*: le merci diverse da quelle di cui alla lettera f).

Fatti salvi gli accordi conclusi con taluni paesi terzi per l'applicazione del regime del transito comunitario, sono altresì considerate non comunitarie le merci che, benché soddisfino le condizioni di cui alla lettera f), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state esportate fuori da tale territorio;

h) *dazi all'importazione*: sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

i) *autorità doganale*: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane;

j) *persona*:

— una persona fisica,

— una persona giuridica,

— oppure, se la normativa in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone riconosciute come aventi la capacità giuridica di compiere atti giuridici senza avere lo status di persona giuridica.

Articolo 2

1. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'articolo 4, possono essere collocate in regime di deposito doganale le merci di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, indipendentemente dalla loro natura, quantità, origine, provenienza o destinazione.

2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione dei divieti o delle restrizioni giustificati da motivi di morale pubblica, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

TITOLO II

Autorizzazione a gestire un deposito doganale

Articolo 3

1. La gestione di un deposito doganale da parte di una persona diversa dall'autorità doganale è subordinata all'autorizzazione da parte dell'autorità medesima.

2. La persona che intende gestire un deposito doganale deve farne richiesta scritta, contenente le indicazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione, segnatamente quelle relative a un'esigenza economica di depositare le merci.

La richiesta deve essere corredata di qualsiasi documento ritenuto necessario dall'autorità doganale.

3. L'autorizzazione è concessa unicamente alle persone residenti nella Comunità che offrono le garanzie necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e sempreché si possano effettuare le misure di sorveglianza e controllo necessarie senza ricorrere a un dispositivo amministrativo sproporzionato con le necessità economiche in questione.

Articolo 4

L'autorizzazione fissa le condizioni specifiche di gestione del deposito doganale.

L'autorizzazione indica in particolare l'ufficio doganale competente per il controllo del deposito. Essa può eventualmente indicare che le merci che presentano un pericolo o che potrebbero alterare altre merci o che esigono installazioni particolari siano collocate in locali appositamente attrezzati per riceverle.

Quando trattasi di un deposito privato, essa può indicare anche le categorie di merci ammissibili in tale deposito.

Articolo 5

Il depositario deve informare l'autorità doganale di qualsiasi elemento intervenuto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul suo mantenimento o sul suo contenuto.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 7, se le circostanze in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata sono mutate, l'autorità doganale modifica di conseguenza l'autorizzazione stessa.

Articolo 7

I casi in cui l'autorizzazione è revocata e quelli in cui è constatata priva d'effetto e le relative conseguenze sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 28.

TITOLO III

Responsabilità e garanzia

Articolo 8

Il depositario ha la responsabilità:

- a) di assicurare che le merci, per tutto il tempo della loro permanenza nel deposito doganale, non siano sottratte alla sorveglianza doganale;

- b) dell'esecuzione degli obblighi che risultano dall'immagazzinamento delle merci che si trovano in regime di deposito doganale; e
- c) dell'osservanza delle condizioni particolari stabilite nell'autorizzazione.

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 8, quando l'autorizzazione riguarda un deposito pubblico, essa può prevedere che le responsabilità, o parte di esse, di cui all'articolo 8, lettere a) e b), incombono esclusivamente al depositante. In tal caso il depositante deve essere informato delle sue responsabilità dal depositario e il deposito doganale è denominato «deposito pubblico sotto responsabilità del depositante».

2. Il depositante è sempre responsabile dell'esecuzione degli obblighi derivanti dall'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale.

Articolo 10

Con l'accordo dell'autorità doganale, i diritti e gli obblighi del depositario e del depositante, derivanti dal presente regolamento, possono essere trasferiti ad un'altra persona.

Articolo 11

Fatte salve le garanzie previste nel quadro della politica agricola comune, l'autorità doganale può chiedere una garanzia in relazione alle responsabilità definite agli articoli 8 e 9.

TITOLO IV

Assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale

Articolo 12

Le condizioni relative all'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 28.

Oltre alla procedura normale esse prevedono in particolare che l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale possa effettuarsi:

- a) all'atto dell'introduzione materiale delle merci nel deposito doganale, mediante:
 - iscrizione degli elementi necessari per la loro identificazione nella contabilità-materie di cui all'articolo 14, o

— presentazione delle merci all'autorità doganale e deposito di un documento commerciale o amministrativo, accettato dai servizi doganali, che contenga gli elementi necessari alla loro identificazione;

b) senza che tali merci vengano immagazzinate in un deposito doganale.

TITOLO V

Funzionamento del deposito doganale e del regime di deposito doganale

Articolo 13

L'autorità doganale prende i provvedimenti necessari per garantire il controllo ed il buon funzionamento del deposito doganale, nonché il controllo delle merci assoggettate al regime di deposito doganale.

Articolo 14

Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2, la persona designata dall'autorità doganale deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità-materie di tutte le merci assoggettate al regime di deposito doganale. Tale contabilità-materie deve rimanere a disposizione dell'autorità doganale affinché possa procedere ai controlli di cui all'articolo 13.

Articolo 15

1. Qualora ciò risponda ad un'esigenza economica e sempre che non comprometta la sorveglianza doganale, l'autorità doganale può consentire che:

- merci comunitarie diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 siano immagazzinate nei locali del deposito doganale;
- merci non comunitarie siano oggetto nei locali del deposito doganale di operazioni di perfezionamento in regime di perfezionamento attivo ed alle condizioni previste da tale regime. Le formalità che possono essere soppresse in un deposito doganale saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1999/85 ⁽¹⁾;
- merci non comunitarie siano oggetto nei locali del deposito doganale di trasformazioni in regime di trasformazione sotto dogana ed alle condizioni previste da tale regime. Le formalità che possono essere soppresse in un deposito doganale saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 le merci non si trovano assoggettate al regime di deposito doganale.

3. L'autorità doganale può esigere che le merci di cui al paragrafo 1 siano prese a carico nella contabilità-materie di cui all'articolo 14.

Articolo 16

1. Le merci assoggettate al regime di deposito doganale, non appena introdotte in tale deposito, debbono essere prese a carico nella contabilità-materie di cui all'articolo 14.

2. L'autorità doganale può accettare che il documento amministrativo di cui all'articolo 12, lettera a), secondo trattino sostituisca l'iscrizione nella contabilità-materie di cui al paragrafo 1, fermo restando che tale documento deve essere appurato al momento in cui il regime di deposito doganale ha termine.

Articolo 17

1. La permanenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad alcuna limitazione di tempo.

In casi eccezionali, tuttavia, l'autorità doganale può fissare un termine prima della scadenza del quale il depositante deve dare alle merci una destinazione conformemente agli articoli 21 o 24.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 28 e fatto salvo l'articolo 29, possono essere fissati termini specifici per talune merci contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e rientranti nella politica agricola comune.

Articolo 18

1. Le merci non comunitarie, nonché le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, assoggettate al regime di deposito doganale, possono costituire oggetto delle manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita.

Nella misura necessaria per il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, può essere fissato l'elenco dei casi in cui tali manipolazioni sono vietate relativamente a merci rientranti nella politica agricola comune.

2. Le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) assoggettate al regime di deposito doganale e rientranti nella politica agricola comune possono subire unicamente le manipolazioni per esse espressamente previste.

3. Le manipolazioni di cui al paragrafo 1, primo comma ed al paragrafo 2 devono essere preventivamente autorizzate dall'autorità doganale, che determina le condizioni in cui esse possono aver luogo.

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

4. Gli elenchi delle manipolazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti secondo la procedura prevista all'articolo 28, fatto salvo l'articolo 29.

Articolo 19

Qualora le circostanze lo giustificino, le merci assoggettate al regime di deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse da detto deposito. La rimozione deve essere preventivamente autorizzata dalla autorità doganale, la quale stabilisce le condizioni in cui essa può essere effettuata.

Durante la loro permanenza fuori dal deposito doganale, le merci possono essere sottoposte alle manipolazioni di cui all'articolo 18 ed alle medesime condizioni.

Articolo 20

L'autorità doganale può consentire che le merci assoggettate al regime di deposito doganale possano essere trasferite da un deposito ad un altro. Le condizioni in cui è consentito trasferire le merci da un deposito ad un altro senza porre fine a detto regime sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 28.

TITOLO VI

Appuramento del regime di deposito doganale

Articolo 21

Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito di normative doganali specifiche, il regime di deposito doganale è appurato per le merci non comunitarie:

- immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale;
- collocate in una zona franca;
- esportate;
- abbandonate all'Erario, qualora la normativa nazionale preveda tale possibilità;
- oppure distrutte sotto il controllo dell'autorità doganale ed agli scarti ed ai rottami risultanti da tale distruzione può essere data una delle destinazioni contemplate in uno dei trattini di cui sopra.

L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna spesa per l'Erario.

Articolo 22

1. Qualora sorga un'obbligazione doganale relativamente a una merce non comunitaria assoggettata al regime di deposito doganale, il valore in dogana di tale merce è

determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224/80⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

Qualora tale valore si basi su un prezzo effettivamente pagato o da pagare comprendente le spese di magazzinaggio o di conservazione delle merci durante la loro permanenza nel deposito, tali spese non devono essere comprese nel valore in dogana a condizione che esse siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce.

2. Qualora la suddetta merce abbia subito manipolazioni usuali ai sensi dell'articolo 18, la natura, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per determinare l'importo dei dazi all'importazione sono, su richiesta del dichiarante, quelli che sarebbero stati presi in considerazione qualora la merce in questione non avesse subito le suddette manipolazioni. Tuttavia, possono essere adottate deroghe a tale disposizione secondo la procedura prevista all'articolo 28.

Articolo 23

1. Le merci comunitarie rientranti nella politica agricola comune assoggettate al regime di deposito doganale e contemplate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che concede loro, a seguito del loro assoggettamento a tale regime, il beneficio di misure che, in principio, sono concesse alla loro esportazione.

2. Può essere richiesto l'annullamento della dichiarazione relativa all'assoggettamento di tali merci al regime di deposito doganale. L'autorità doganale accoglie tale richiesta purché siano state prese le misure contemplate dalla normativa specifica in oggetto in caso di mancato rispetto della destinazione prevista. L'elenco dei casi in cui la dichiarazione non può essere annullata è determinato secondo la procedura prevista all'articolo 28, fatto salvo l'articolo 29.

3. Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, paragrafo 2, per le merci comunitarie contemplate da detta disposizione non è stata presentata domanda per una delle destinazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale invalida la dichiarazione relativa all'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale e prende i provvedimenti di cui al paragrafo 2.

Articolo 24

Le merci comunitarie assoggettate al regime di deposito doganale e contemplate dall'articolo 1, paragrafo 3 possono beneficiare di qualsiasi destinazione ammessa per dette merci.

Articolo 25

Le condizioni relative all'appuramento del regime di deposito doganale sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 28. Esse prevedono in particolare, oltre alla procedura normale, che:

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

- l'immissione in libera pratica di merci non comunitarie, nonché l'immissione in consumo di merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, assoggettate al regime di deposito doganale, abbia luogo senza che le merci siano presentate all'autorità doganale e prima della presentazione della relativa dichiarazione:
 - a) a condizione che la natura, il valore in dogana e la quantità delle merci siano state riconosciute o ammesse al momento dell'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale. Questi elementi di imposizione sono applicati anche al momento dell'immissione in libera pratica a meno che l'interessato non chieda l'applicazione, al momento dell'immissione in libera pratica, di elementi di imposizione più favorevoli, purché questi elementi possano essere controllati senza esame materiale delle merci, oppure
 - b) mediante iscrizione degli elementi necessari alla loro identificazione nella contabilità-materie di cui all'articolo 14;
- l'esportazione o la spedizione delle merci assoggettate al regime di deposito doganale abbia luogo senza che le merci siano presentate all'autorità doganale e prima del deposito della relativa dichiarazione mediante iscrizione degli elementi necessari alla loro identificazione nella contabilità-materie di cui all'articolo 14;
- per le altre destinazioni doganali ammesse siano applicate le procedure semplificate previste nel quadro di tali destinazioni.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 26

1. È istituito un comitato dei depositi doganali e delle zone franche, qui di seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 27

Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, sollevata dal presidente sia su propria iniziativa sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 28

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di disposizioni da adottare. Il comitato si pronuncia in merito entro la scadenza che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in oggetto. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta i provvedimenti proposti qualora essi siano conformi al parere del comitato.
- b) Nel caso in cui i provvedimenti proposti non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di tale parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Qualora, alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione al Consiglio, quest'ultimo non si sia pronunciato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 29

Il presente regolamento non pregiudica l'adozione di disposizioni particolari in materia di politica agricola comune, che restano disciplinate dalle norme relative all'attuazione di detta politica.

Articolo 30

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica un anno dopo la data d'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura prevista all'articolo 28.

2. La direttiva 69/74/CEE e le disposizioni della direttiva 71/235/CEE ⁽¹⁾ prese per la sua applicazione sono abrogate alla data di applicazione del presente regolamento. I riferimenti a tali direttive devono intendersi fatti al presente regolamento.

3. Le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali relative alla gestione di depositi doganali sono revocate quando il loro contenuto è in contrasto con il presente regolamento. Esse continuano ad avere effetto negli altri casi.

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2504/88 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1988

relativo alle zone franche e ai depositi franchi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le zone franche e i depositi franchi sono rispettivamente parti del territorio doganale della Comunità e dei locali, separati dal resto di tale territorio, ove generalmente vi è una concentrazione di attività concernenti il commercio estero; che tali zone e depositi assicurano, grazie alle agevolazioni doganali ivi previste, la promozione delle suddette attività ed in particolare la redistribuzione di merci all'interno ed all'esterno della Comunità; che pertanto le disposizioni relative alle zone franche ed ai depositi franchi costituiscono uno strumento essenziale della politica commerciale della Comunità;

considerando che la direttiva 69/75/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha fissato le norme che gli Stati membri devono adottare in materia di zone franche; che l'importanza di tali zone nell'ambito dell'unione doganale rende necessaria un'applicazione uniforme nella Comunità delle disposizioni ad esse relative; che occorre pertanto completare e chiarire le norme attualmente in vigore e prevedere un atto direttamente applicabile negli Stati membri, che offra in tal modo una maggiore sicurezza giuridica ai singoli;

considerando che non è opportuno dare alle zone franche e ai depositi franchi vantaggi concorrenziali per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'importazione; che è, invece, opportuno prevedere per tali zone e depositi delle formalità doganali semplificate rispetto a quelle applicabili nelle altre parti del territorio doganale della Comunità, data la situazione particolare di tali zone e depositi;

considerando che le merci non comunitarie introdotte in tali zone o depositi devono potervi permanere senza limiti di scadenza, né essere oggetto di pagamento di dazi all'importazione o d'applicazione di misure di politica commerciale; che la permanenza delle merci in queste zone o depositi è da considerare, agli effetti dell'applicazione di tali dazi o misure,

come se le merci non si trovassero nel territorio doganale della Comunità;

considerando che occorre tener conto che delle merci comunitarie poste in zona franca o in deposito franco beneficiano di alcune disposizioni previste, in linea di massima, per la loro esportazione; che occorre anche disciplinare le conseguenze del collocamento in zona franca o deposito franco di merci comunitarie che negli scambi intracomunitari sono soggette a imposizioni risultanti dall'applicazione della politica agricola comune per tutto il tempo in cui tali imposizioni si applicano; che altre merci comunitarie devono poter essere poste in zona franca o deposito franco; che qualora esse fossero soggette ad imposizioni nazionali, spetta agli Stati membri disciplinare le condizioni e le conseguenze del loro collocamento in zona franca o in deposito franco, fatte salve le disposizioni fiscali comunitarie;

considerando che occorre fissare alcune norme di tassazione nel caso in cui sorga un'obbligazione doganale per le merci poste in zona franca o deposito franco; che occorre in particolare disporre che, a determinate condizioni, il plus valore aggiunto nell'ambito del territorio doganale della Comunità non deve essere compreso nel valore in dogana di tali merci;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e predisporre a tal fine una procedura comunitaria che permetta di fissarne le modalità di applicazione; che è opportuno organizzare in questo settore una stretta ed efficiente collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato dei depositi doganali e delle zone franche, istituito dal regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Generalità

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili alle zone franche ed ai depositi franchi.

2. • In una zona franca o in un deposito franco:

- a) le merci non comunitarie non sono soggette ai dazi all'importazione e, salvo disposizioni contrarie, alle misure di politica commerciale;

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 6. 11. 1985, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. C 283 del 20. 10. 1986, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- b) le merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica lo prevede beneficiano, per via del loro collocamento in zona franca, delle misure che, in genere, sono connesse con l'esportazione delle merci;
- c) le formalità doganali e le misure di controllo connesse con l'entrata e la permanenza delle merci nonché con l'uscita di tali merci, sono applicabili solo se previste dal presente regolamento.

3. Fintantoché le merci comunitarie sono soggette negli scambi intracomunitari ad imposizioni all'importazione risultanti dall'applicazione della politica agricola comune, tali imposizioni non sono applicabili in una zona franca o in un deposito franco.

4. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) *zona franca*: parti del territorio doganale della Comunità separate dal resto di detto territorio in cui le merci non comunitarie introdotte sono considerate, per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni fissate dal presente regolamento;

b) *deposito franco*: locali situati nel territorio doganale della Comunità in cui le merci non comunitarie introdotte sono considerate, per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni fissate dal presente regolamento;

c) *merci comunitarie*: le merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;
- provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro;
- ottenute nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino oppure dalle merci di cui al primo ed al secondo trattino;

d) *merci non comunitarie*: le merci diverse da quelle di cui alla lettera c).

Fatti salvi gli accordi conclusi con paesi terzi per l'applicazione del regime di transito comunitario, sono altresì considerate non comunitarie le merci che, benché soddisfino le condizioni di cui alla lettera c), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state esportate fuori da tale territorio;

e) *dazi all'importazione*: sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

f) *dazi all'esportazione*: i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previsti nell'ambito della politica agricola comune o nel quadro di regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

g) *autorità doganale*: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane;

h) *persona*:

- una persona fisica;
- o una persona giuridica;
- o anche, se la normativa in vigore prevede questa possibilità, un'associazione di persone cui è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, indipendentemente dallo status di persona giuridica.

Articolo 2

1. Gli Stati membri possono costituire in zone franche alcune parti del territorio doganale della Comunità, oppure autorizzare la creazione di depositi franchi.

2. Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona. I locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri si accertano che le zone franche siano recintate e stabiliscono i punti di accesso e di uscita dalla zona franca o dal deposito franco.

4. Qualsiasi costruzione di immobili in una zona franca è subordinata ad autorizzazione preventiva dell'autorità doganale.

Articolo 3

1. I limiti e i punti di accesso e di uscita dalla zona franca e dai depositi franchi sono soggetti alla sorveglianza del servizio delle dogane.

2. Le persone, nonché i mezzi di trasporto, che entrano in una zona franca o in un deposito franco o ne escono possono essere sottoposti a controllo doganale.

3. L'accesso ad una zona franca o deposito franco può essere vietato alle persone che non offrano la piena garanzia di osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

4. L'autorità doganale può controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco, che vi

permano o che ne escono. Ai fini di tale controllo, una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita, deve essere rimessa all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso le persone a tale scopo designate da detta autorità. Quando tale controllo è richiesto, le merci devono essere poste a disposizione dell'autorità doganale.

TITOLO II

Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi

Articolo 4

1. Qualsiasi merce può essere posta in una zona franca o in un deposito franco, indipendentemente dalla sua natura, quantità, origine, provenienza o destinazione.
2. Il paragrafo 1 non osta:
 - a) all'applicazione dei divieti o delle restrizioni giustificati da motivi di morale pubblica, d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
 - b) alla possibilità per l'autorità doganale di esigere che le merci che presentano un pericolo o che potrebbero alterare altre merci o che richiedono, per altre ragioni, installazioni particolari, siano collocate in luoghi appositamente attrezzati per riceverle.

Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, l'entrata di merci in zona franca o in deposito franco non comporta né la loro presentazione all'autorità doganale né il deposito di una dichiarazione in dogana.
2. Devono essere presentate all'autorità doganale unicamente le merci che:
 - a) sono assoggettate ad un regime doganale e la cui entrata in zona franca o deposito franco comporta la liquidazione di detto regime; tuttavia, tale presentazione non è necessaria qualora una dispensa dall'obbligo di presentare tali merci sia ammessa nell'ambito del regime doganale in oggetto;
 - b) sono state oggetto di una decisione di concessione di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, che autorizza il collocamento di tali merci in zona franca o deposito franco;
 - c) sono state oggetto di una richiesta in vista di un pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione nel quadro della politica agricola comune.
3. L'autorità doganale può esigere che le merci soggette a dazi all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano l'esportazione siano segnalate al servizio delle dogane.

4. Su richiesta dell'interessato, l'autorità doganale rilascia un attestato concernente la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci poste in zona franca o in deposito franco.

TITOLO III

Funzionamento delle zone franche e dei depositi franchi

Articolo 6

1. La permanenza delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi non è soggetta ad alcuna limitazione di tempo.
2. Nei confronti di talune merci si applicano dei termini specifici fissati conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2503/88.

Articolo 7

1. Fatti salvi gli articoli 8 e 9, in zona franca o in deposito franco è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale oppure di prestazione di servizi, alle condizioni del presente regolamento.
2. L'autorità doganale può, tuttavia, disporre taluni divieti o limitazioni di tali attività in considerazione della natura delle merci sulle quali vertono tali attività oppure delle esigenze di sorveglianza doganale.
3. L'autorità doganale può vietare l'esercizio di un'attività in zona franca o in deposito franco alle persone che non offrono le garanzie necessarie alla corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far subire delle manipolazioni a merci non comunitarie, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, le manipolazioni usuali di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503/88 possono essere effettuate senza autorizzazione;
- b) le operazioni di perfezionamento diverse dalle manipolazioni usuali si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo ⁽¹⁾. Gli Stati membri possono, tuttavia, per quanto necessario, adattare le modalità di controllo previste in materia in modo da tener conto delle condizioni di funzionamento e di sorveglianza doganale delle zone franche o dei depositi franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

zona franca o in un deposito franco saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

In deroga al primo comma, le operazioni di perfezionamento nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo non sono soggette a condizioni di ordine economico.

Tuttavia, se in un determinato settore di attività economica, le condizioni di concorrenza nella Comunità sono pregiudicate per via di tale deroga, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di applicare all'attività economica corrispondente stabilita nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo le condizioni di ordine economico previste a livello comunitario in materia di perfezionamento attivo;

- c) le operazioni di trasformazione sotto controllo doganale si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione sotto controllo doganale di merci prima della loro immissione in libera pratica ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4151/87 ⁽²⁾. Gli Stati membri possono, tuttavia, per quanto necessario adattare le modalità di controllo previste in materia in modo da tener conto delle condizioni di funzionamento e di sorveglianza doganale delle zone franche e dei depositi franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una zona franca o in un deposito franco saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

Articolo 9

Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far subire manipolazioni alle merci comunitarie, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) che rientrano nella politica agricola comune possono essere oggetto unicamente delle manipolazioni espressamente contemplate per tali merci nell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2503/88. Tali manipolazioni possono essere effettuate senza autorizzazione;
- b) le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 3 possono essere oggetto delle manipolazioni usuali di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503/88 senza autorizzazione oppure essere distrutte conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, quarto trattino.

Articolo 10

1. Fatto salvo l'articolo 8, le merci non comunitarie collocate in zona franca o in deposito franco durante tale permanenza possono essere:

⁽¹⁾ GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1987, pag. 1.

- immesse in libera pratica;
- sottoposte al regime dell'ammissione temporanea;
- abbandonate all'Erario, qualora la normativa nazionale preveda tale possibilità;
- oppure distrutte, purché l'interessato fornisca all'autorità doganale qualsiasi informazione che essa consideri necessaria, mentre agli scarti e ai rottami stessi risultanti da tale distruzione può essere data una delle destinazioni contemplate in uno dei trattini precedenti o all'articolo 8.

L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna spesa per l'Erario.

2. Se non si applica il paragrafo 1, le merci non comunitarie e le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 non possono essere consumate o usate nelle zone franche o nei depositi franchi.

3. Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di rifornimento, nella misura in cui il regime in causa lo consenta, il paragrafo 2 non osta all'uso o al consumo di merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica agricola comune o di politica commerciale, oppure ad imposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In tal caso non è necessaria una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.

È tuttavia necessaria una dichiarazione qualora dette merci rientrino in un contingente o in un massimale.

Articolo 11

1. Qualsiasi persona che eserciti un'attività sia di magazzino, lavorazione o trasformazione, sia di vendita o di acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco deve tenere una contabilità-materie nella forma approvata dall'autorità doganale. Non appena introdotte nei locali della summenzionata persona le merci devono essere prese a carico in detta contabilità-materie. La contabilità-materie deve consentire all'autorità doganale d'identificare le merci e indicarne gli spostamenti.

La contabilità-materie deve essere tenuta a disposizione dell'autorità doganale per permetterle qualsiasi controllo che essa ritenga necessario.

2. In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca, i documenti ad esse relativi devono essere tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata di merci, inerente a tale trasbordo, è considerato come facente parte del trasbordo stesso.

TITOLO IV

Uscite delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito di normative doganali specifiche, le merci non comunitarie che escono da una zona franca o da un deposito franco possono essere:

- esportate fuori dal territorio doganale della Comunità;
o
- introdotte, conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie, in altre parti del territorio doganale della Comunità.

Articolo 13

1. Qualora per una merce non comunitaria sorga un'obbligazione doganale, il valore in dogana di tale merce è determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

Qualora tale valore si basi su un prezzo effettivamente pagato o da pagare comprendente le spese di magazzinaggio e di conservazione delle merci durante la loro permanenza in zona franca o in deposito franco, tali spese non devono essere comprese nel valore in dogana a condizione che esse siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce.

2. Qualora la suddetta merce abbia subito in zona franca o in deposito franco le manipolazioni usuali conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503/88; la natura, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione sono, su richiesta del dichiarante e a condizione che le suddette manipolazioni siano state oggetto di una autorizzazione rilasciata conformemente al paragrafo 3 di detto articolo, quelli che sarebbero stati presi in considerazione qualora la merce in questione non avesse subito le suddette manipolazioni. Possono tuttavia essere stabilite deroghe a questa disposizione conformemente alla procedura prevista all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2503/88.

Articolo 14

1. Le merci comunitarie rientranti nella politica agricola comune poste in zona franca o in deposito franco e contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che concede loro, per il fatto che sono poste in zona franca, il beneficio di misure che si ricollegano, in generale, alla loro esportazione.

2. Qualora tali merci siano reintrodotte in altre parti del territorio doganale della Comunità o qualora, alla scadenza

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

del termine fissato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, esse non siano state oggetto di una richiesta per ricevere una delle destinazioni di cui al paragrafo 1, le autorità doganali prendono i provvedimenti contemplati dalla rispettiva normativa specifica relativa al caso di mancato rispetto della destinazione prevista.

Articolo 15

Le merci comunitarie poste in zona franca o in deposito franco e contemplate dall'articolo 1, paragrafo 3 possono ricevere una qualsiasi delle destinazioni ammesse per tali merci.

Articolo 16

1. In caso di reintroduzione delle merci in altre parti del territorio doganale della Comunità o del loro collocamento in un regime doganale, l'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 4 può essere usato per provare sia la posizione comunitaria sia quella non comunitaria di tali merci.

2. Qualora da tale attestato o per altri mezzi non risulti che le merci hanno la posizione di merci comunitarie o non comunitarie, esse sono considerate:

- per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'esportazione e dei certificati d'esportazione nonché per le misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale, come merci comunitarie;
- negli altri casi, come merci non comunitarie.

Articolo 17

L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione o di spedizione applicabili alle merci provenienti da Stati membri quando le merci sono esportate o spedite da una zona franca o da un deposito franco.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 18

Il comitato dei depositi doganali e delle zone franche, istituito dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2503/88, può esaminare tutti i problemi inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevati dal presidente, sia su propria iniziativa sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 19

Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2503/88.

Articolo 20

Il presente regolamento non pregiudica l'adozione di disposizioni particolari in materia di politica agricola comune, che restano disciplinate dalle norme relative all'attuazione di detta politica.

Articolo 21

Qualora in una normativa comunitaria specifica vi sia un riferimento a zone franche, tale riferimento è valido anche per i depositi franchi.

Articolo 22

Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88 ⁽²⁾.

Articolo 23

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del regolamento (CEE) n. 353/79 del Consiglio, del 5 febbraio

1979, che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione nelle zone franche nel territorio geografico della Comunità per i prodotti del settore viticolo originari dei paesi terzi ⁽³⁾.

Articolo 24

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica un anno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

2. La direttiva 69/75/CEE e le disposizioni della direttiva 71/235/CEE ⁽⁴⁾ prese per la sua applicazione sono abrogate alla data di applicazione del presente regolamento. I riferimenti a tali direttive devono intendersi fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 94.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2505/88 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 36, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel caso in cui le cantine cooperative sono raggruppate in associazioni le operazioni amministrative e materiali di consegna del vino alla distillazione possono essere agevolate se si consente che siano effettuate dalle associazioni stesse; che è pertanto opportuno permettere, per un periodo limitato al termine del quale saranno valutati i risultati, che a date condizioni gli Stati membri autorizzino le associazioni a sostituire le cantine cooperative aderenti nella conclusione dei contratti e nella consegna del vino; che è indispensabile precisare che devono essere assicurate le stesse garanzie offerte dalla procedura normale in materia di rispetto degli obblighi e di limitazione dei vantaggi per i produttori;

considerando che conviene rafforzare il controllo sui prodotti destinati alla distillazione;

considerando che, in particolare, conviene prevedere norme specifiche per garantire che il vino consegnato per una distillazione facoltativa provenga dalla produzione propria del produttore; che a tal fine conviene prevedere che questo produttore deve fornire la prova di avere effettivamente prodotto e di detenere il vino destinato alla consegna; che occorre inoltre stabilire norme per un controllo sufficiente degli elementi essenziali dei contratti di distillazione;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà amministrative incontrate in passato, è necessario, prima di versare l'aiuto al distillatore, esigere la prova dell'avvenuta distillazione nonché la prova che è stato pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto del vino;

considerando che le tolleranze attualmente ammesse per quanto riguarda i quantitativi e il titolo alcolometrico indicati nel contratto di distillazione si sono rivelate troppo elevate; che di conseguenza è opportuno ridurle; che, inoltre,

occorre precisare che i limiti massimi e minimi previsti per talune distillazioni non devono essere superati a seguito dell'applicazione delle suddette tolleranze;

considerando che è necessario definire con maggior precisione gli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell'importo dell'aiuto;

considerando che le distillazioni obbligatorie svolgono un ruolo essenziale per la realizzazione dell'equilibrio del mercato del vino da tavola e, indirettamente, per l'adeguamento strutturale del potenziale viticolo al fabbisogno; che è pertanto indispensabile che tali distillazioni siano applicate in modo estremamente rigoroso e che tutti i produttori che vi sono tenuti consegnino effettivamente i quantitativi corrispondenti al loro obbligo di distillazione; che, come si è constatato, l'esclusione dal beneficio delle misure d'intervento in applicazione dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87 non è sufficiente, in alcuni casi, ad ottenere che l'obbligo della distillazione sia rispettato dai produttori che vi sono tenuti; che è quindi necessario prevedere la possibilità di adottare misure comunitarie supplementari per i produttori che non adempiono i loro obblighi nel termine loro fissato, adempiendovi invece prima di un'altra data da stabilirsi;

considerando che, per evitare un onere sproporzionato, taluni piccoli produttori sono esonerati dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione; che occorre precisare che detti produttori possono tuttavia consegnare tali sottoprodotti;

considerando che occorre precisare che, per la parte del vino di produzione propria effettivamente consegnata a titolo di una delle distillazioni di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori sono tenuti a consegnare soltanto i sottoprodotti della vinificazione nel quadro della distillazione di cui all'articolo 35 del medesimo regolamento;

considerando che in certe aree di produzione la distillazione dei sottoprodotti rappresenta un onere sproporzionato per taluni produttori di piccoli quantitativi che vi sarebbero tenuti; che conviene pertanto concedere loro, su richiesta dello Stato membro di cui sono cittadini, la facoltà di liberarsi del loro obbligo mediante il ritiro sotto controllo;

considerando che la responsabilità della Comunità in materia di smercio di taluni alcoli di vino richiede una migliore conoscenza delle transazioni sul mercato dell'alcole; che pertanto le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione circa gli alcoli provenienti dalle distillazioni obbligatorie devono essere estese agli alcoli provenienti dalle distillazioni volontarie e detenuti dagli organismi d'intervento;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.

considerando che conviene precisare meglio le caratteristiche che devono avere i prodotti che possono essere distillati;

considerando che conviene prevedere che il controllo materiale dei prodotti che entrano in distillerie sia effettuato secondo modalità che assicurino un'adeguata rappresentatività;

considerando che occorre determinare le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi da parte del produttore; che è tuttavia opportuno che la Commissione adotti regole da applicare per quanto riguarda i diritti all'aiuto per i distillatori che non abbiano rispettato taluni termini amministrativi, in particolare per tener conto del principio delle proporzionalità;

considerando che per tener conto di talune prassi esistenti in alcuni Stati membri per il trasporto dei prodotti alla distilleria, in particolare quando si tratta di piccole quantità, conviene autorizzare gli Stati membri a permettere che il trasporto sia effettuato in comune;

considerando che occorre precisare talune definizioni e talune procedure amministrative;

considerando che, in queste condizioni, conviene modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2179/83 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 ⁽²⁾; che in quest'occasione è anche indicato adeguare detto regolamento per tener conto della codificazione del regolamento di base nel settore vitivinicolo, operata con il regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2179/83 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce:

- a) al titolo I, le regole generali relative alle operazioni di distillazione di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87,
- b) al titolo II, le regole generali relative alle operazioni di distillazione di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87,
- c) al titolo III, le regole generali comuni alle operazioni di distillazione di cui ai titoli I e II»;

2. all'articolo 2:

- a) il testo del paragrafo 1, lettera a), secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— ai fini dell'applicazione del titolo II, qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di

dette persone che ha prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone soggetta agli obblighi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87»;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3. Gli Stati membri possono prevedere, secondo modalità che determinano, che agli effetti della conclusione dei contratti e della consegna del vino alla distillazione è assimilata al produttore, a richiesta, l'associazione di cantine cooperative per le quantità di vino prodotte e conferite dalle cantine cooperative aderenti. Queste ultime restano comunque titolari dei diritti e soggette agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.

Qualora l'associazione intenda ricorrere, d'accordo con le cantine cooperative interessate, in una campagna determinata, ad una delle distillazioni di cui all'articolo 1, lettera a), ne informa per iscritto l'organismo di intervento. In tal caso:

- le cantine cooperative aderenti non possono individualmente concludere contratti di distillazione né effettuare consegne alla distillazione in questione;
- le quantità di vino consegnate alla distillazione dall'associazione sono imputate alle cantine cooperative aderenti, per conto delle quali è fatta la consegna.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87, la violazione degli obblighi, ivi previsti, da parte di una o più cantine cooperative aderenti comporta, fatte salve le conseguenze per queste ultime, che l'associazione è esclusa dalle consegne alla distillazione in questione, entro i limiti delle quantità di vino da consegnare per conto delle cantine cooperative che abbiano commesso la violazione.

Gli Stati membri che fanno ricorso alla facoltà di cui al presente paragrafo ne informano la Commissione e le comunicano le disposizioni da essi prese a tal fine. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

4. Il paragrafo 3 è applicabile fino al 31 agosto 1992.

Anteriormente al 31 marzo 1992, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del suddetto paragrafo, eventualmente corredata di una proposta appropriata. Il Consiglio si pronuncia allora sulle misure eventualmente applicabili a decorrere dal 1° settembre 1992.»;

⁽¹⁾ GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

3. il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Il produttore che intenda consegnare alla distillazione un vino di produzione propria nel quadro di una delle operazioni di cui all'articolo 1, lettera a), per la quale possiede i requisiti previsti per ciascuna campagna e per ciascuna distillazione dalle disposizioni comunitarie, stipula un contratto di consegna, in appresso denominato "contratto", con un distillatore e lo presenta per approvazione all'organismo d'intervento competente, entro una data da stabilirsi.

Contemporaneamente fornisce la prova di aver effettivamente prodotto e di detenere il quantitativo di vino destinato alla consegna.

I produttori soggetti agli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 forniscono inoltre all'organismo d'intervento competente le prove di aver soddisfatto a detti obblighi nel periodo di riferimento fissato in conformità del predetto articolo.

2. Il contratto menziona per il vino in questione almeno:

- a) la quantità;
- b) le varie caratteristiche, in particolare:
 - il colore
 - il titolo alcolometrico volumico effettivo.

Il produttore può consegnare il vino alla distillazione soltanto se il contratto è approvato dall'organismo d'intervento competente prima di una data da stabilirsi.

Se la distillazione avviene in uno Stato membro diverso da quello in cui il contratto è approvato, l'organismo d'intervento che ha approvato il contratto ne trasmette copia all'organismo d'intervento del primo Stato membro.

Nel caso della distillazione nel caso di cui all'articolo 41, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, può essere deciso che il contratto presentato da un produttore che nella stessa campagna abbia ottenuto l'approvazione di un contratto di consegna alla distillazione di cui all'articolo 38 di detto regolamento sia approvato soltanto su presentazione della prova che almeno un quantitativo da determinarsi del vino che è oggetto del contratto approvato per la distillazione di cui a detto articolo 38 è stato consegnato a un distillatore o un elaboratore di vino alcolizzato.

Nel caso in cui si faccia ricorso alla facoltà prevista all'articolo 41, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, è richiesta la presentazione della prova di cui al quarto comma del presente paragrafo.

3. Il distillatore paga al produttore, per il vino consegnato, almeno il prezzo di cui, secondo il caso, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 6 o all'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87; tale prezzo si applica ad una merce sfusa, franco azienda del produttore.

4. Il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 3 è pagato dal distillatore al produttore entro termini da stabilirsi.

5. Gli Stati membri procedono, mediante un sondaggio rappresentativo, ad un controllo fisico almeno degli elementi seguenti:

- produzione e detenzione effettive, da parte del produttore, del quantitativo di vino destinato ad essere consegnato;
- colore del vino iscritto nel contratto;
- titolo alcolometrico volumico effettivo iscritto nel contratto; tuttavia è ammesso uno scarto dello 0,8% vol tra il titolo alcolometrico volumico effettivo indicato nel contratto e il titolo alcolometrico volumico effettivo determinato all'atto del controllo.

Il controllo è effettuato a qualsiasi momento tra la presentazione del contratto per l'approvazione e l'entrata del vino in distilleria.

Le modalità di applicazione riguardanti la rappresentatività dei sondaggi di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.;

4. all'articolo 5:

a) il testo del paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I produttori soggetti agli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 forniscono inoltre all'organismo d'intervento competente la prova di aver soddisfatto a detti obblighi nel periodo di riferimento fissato in conformità del predetto articolo.»;

b) il testo del paragrafo 2, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«È applicabile l'articolo 4; i riferimenti al contratto si intendono relativi alla dichiarazione.»;

5. il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Per ciascun produttore che gli abbia consegnato del vino, il distillatore comunica all'organismo d'intervento competente, per ogni partita, il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, nonché il numero del documento di cui all'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, utilizzato per il trasporto del vino sino agli impianti del distillatore.

2. Se la distillazione è effettuata dal produttore stesso in quanto distillatore o da un distillatore che agisce per conto del produttore, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate all'organismo d'intervento competente dal produttore.

3. Il distillatore deve fornire all'organismo d'intervento, entro termini da stabilirsi:

- la prova che è stato distillato nei termini previsti il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione,
- la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto del vino di cui all'articolo 4, paragrafo 3, entro i termini previsti.

Nel caso di cui al paragrafo 2, il produttore deve fornire all'organismo d'intervento soltanto la prova indicata nel primo trattino.

4. L'organismo d'intervento versa al distillatore o, nei casi di cui al paragrafo 2, al produttore, entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione delle prove di cui al paragrafo 3, l'aiuto calcolato in conformità dell'articolo 7.»;

6. il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

L'importo dell'aiuto da versare al distillatore o, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, al produttore per il vino distillato nel quadro di una delle distillazioni di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato, per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, sulla base del prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione in causa, delle spese forfetarie di trasporto e di trasformazione, delle perdite tecniche e del prezzo di mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione.

L'importo dell'aiuto accordato in caso di ottenimento di alcole neutro di vino non può essere inferiore all'importo degli aiuti accordati in caso di ottenimento degli altri prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.»;

7. il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1. Le caratteristiche del vino consegnato alla distillazione non possono essere diverse da quelle indicate nel contratto o nella dichiarazione, a titolo dell'articolo 4, paragrafo 2,

Tuttavia, per ciò che si riferisce al titolo alcolometrico, è ammesso uno scarto dello 0,8 % vol tra il titolo alcolometrico volumico effettivo indicato nel contratto o nella dichiarazione e il titolo alcolometrico volumico effettivo constatato all'entrata in distilleria.

2. Non è dovuto alcun aiuto:

- quando la quantità di vino effettivamente consegnata alla distillazione è inferiore al 95 % di quella indicata nel contratto o nella dichiarazione,

- per la quantità di vino che eccede il 105 % delle quantità indicate nel contratto o nella dichiarazione,

- per la quantità di vino che eccede la quantità massima da rispettare ai fini della distillazione in questione.

3. Salvo per quanto riguarda la distillazione di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, il quantitativo di vino consegnato alla distillazione non può essere inferiore ad un quantitativo minimo da stabilirsi.»;

8. il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Il distillatore o, nel caso contemplato all'articolo 6, paragrafo 2, il produttore, può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto più basso fissato per la distillazione in causa, a condizione che abbia costituito una garanzia a favore dell'organismo d'intervento. Tale garanzia è pari al 110 % di tale importo per tutte le distillazioni, tranne la distillazione prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, per la quale la garanzia è pari al 120 % di detto importo.

L'importo di cui al primo comma è calcolato per % vol di alcole indicato per il vino iscritto nel contratto o nella dichiarazione di consegna e per ettolitro di tale vino.

Detto importo può essere versato soltanto in caso di approvazione del contratto o della dichiarazione di consegna.

2. La garanzia è svincolata dall'organismo d'intervento dopo la presentazione, nei termini previsti, delle prove di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e, se del caso, in conformità delle modalità da determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87»;

9. il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per le operazioni di distillazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 il produttore può beneficiare della misura solo per un quantitativo di vino da tavola non superiore a quello indicato nel contratto o nella dichiarazione.»;

10. il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

1. I produttori soggetti ad uno degli obblighi di distillazione di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 soddisfano a tale obbligo consegnando ad un distillatore, anteriormente ad una data da stabilirsi, i quantitativi di prodotto da distillare fissati in conformità di detti articoli, nonché delle disposizioni prese in applicazione di essi.

2. I produttori soggetti ad uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, che abbiano consegnato, anteriormente

alla data fissata in conformità dello stesso paragrafo, almeno il 90 % del quantitativo di prodotto corrispondente al loro obbligo, possono adempiere all'obbligo medesimo consegnando il quantitativo residuo anteriormente ad una data che sarà stabilita dall'autorità nazionale competente.

In tal caso:

- il prezzo d'acquisto dei quantitativi residui di cui al primo comma e il prezzo dell'alcole ottenuto e consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti di un importo pari all'aiuto fissato, per la distillazione in causa, per l'alcole neutro in conformità dell'articolo 16;
- per l'alcole consegnato all'organismo d'intervento in conformità dell'articolo 35, paragrafo 6, primo comma, secondo trattino e dell'articolo 36, paragrafo 4, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, viene adeguata la partecipazione finanziaria del FEAOG alle spese dell'organismo d'intervento, fissata conformemente agli articoli 35 e 36 del suddetto regolamento;
- per i prodotti della distillazione non consegnati all'organismo d'intervento non è versato alcun aiuto;
- l'obbligo è considerato adempiuto entro il termine fissato in conformità del paragrafo 1;
- i termini per la distillazione, per la presentazione della prova del pagamento del prezzo di cui al primo trattino e di consegna dell'alcole all'organismo d'intervento sono adeguati dall'autorità competente al prolungamento del termine di consegna.

3. Le misure applicabili ai produttori che non hanno ottemperato agli obblighi anteriormente alla data di cui al paragrafo 1, ma che vi hanno ottemperato entro un'altra data da stabilirsi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.»;

11. il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis del regolamento (CEE) n. 822/87 si applica ad una merce sfusa, franco impianti del distillatore.

Tuttavia, qualora le spese di trasporto a carico del produttore siano assunte dal distillatore, l'importo di tali spese è dedotto dal prezzo di acquisto pagato dal distillatore.

2. I prezzi di acquisto di cui all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 39, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano ad una merce sfusa, franco azienda del produttore.»;

12. il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

1. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87:

- i produttori che procedono al ritiro dei sottoprodotti della vinificazione, sotto controllo, alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1;
- i produttori di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 358/79, che hanno elaborato tali vini con mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

I produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e che, nel corso della campagna viticola in causa, non ottengono un quantitativo di vino o di mosto superiore a 25 ettolitri hanno la facoltà di non procedere alla consegna.

Può essere deciso che il secondo comma si applichi, a condizioni da stabilirsi, ai produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e che, nel corso della campagna viticola in causa, ottengono un quantitativo di vino o di mosto superiore a 25, ma non superiore a 40 ettolitri.

Per la quota della loro produzione di vino effettivamente consegnata alla distilleria nel quadro di una delle distillazioni di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori sono tenuti a consegnare, per la distillazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del suddetto regolamento, soltanto i sottoprodotti della vinificazione.

2. La percentuale di cui all'articolo 35, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 è ridotta per:

- a) i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina;
- b) i produttori di v.q.p.r.d. bianchi, per la parte della loro produzione che può beneficiare di tale denominazione.

3. Per i produttori che consegnano vino di loro produzione all'industria dell'aceto, il quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nei vini consegnati a tale industria è detratto dal quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nel vino che deve essere consegnato alla distillazione in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.»;

13. il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

1. Possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 soltanto:

- i produttori stabiliti nelle zone di produzione in cui la distillazione rappresenta per essi un onere sproporzionato. L'elenco di tali zone di produzione è

compilato dalle competenti autorità degli Stati membri; queste lo comunicano alla Commissione;

- i produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o a qualsiasi altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e per i quali lo scarso volume di produzione e l'ubicazione degli impianti di distillazione comportano oneri sproporzionati. Le modalità d'applicazione di questa disposizione sono adottate, su richiesta dello Stato membro interessato, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, il tenore medio minimo di alcole dei sottoprodotti della vinificazione da ritirare è fissato secondo le procedure previste all'articolo 83 di detto regolamento.

I sottoprodotti devono essere ritirati prontamente, e al più tardi alla fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti. Il ritiro, con indicazione dei quantitativi stimati, è iscritto nei registri stabiliti in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, oppure attestato dall'autorità competente.

Gli Stati membri la cui produzione di vino supera 25 000 hl/anno controllano, per sondaggio, almeno se il tenore medio minimo di alcole di cui al primo comma è stato rispettato e se i sottoprodotti sono stati ritirati integralmente ed entro i termini previsti.»;

14. il testo dell'articolo 15, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il distillatore fornisce al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna, un attestato indicante almeno la natura, il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato, nonché la data della consegna.

Tuttavia, se un produttore soggetto all'obbligo della distillazione consegna i prodotti ad una distilleria situata in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati ottenuti, il distillatore chiede all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale ha luogo la distillazione di certificare, nel documento di accompagnamento dei prodotti previsto all'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, che questi ultimi sono stati presi in consegna dalla distilleria. Copia del documento di accompagnamento, completato nel modo suddetto, è trasmessa dal distillatore al produttore, entro un mese a decorrere dalla data di ricezione dei prodotti da distillare.»;

15. il testo dell'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

L'importo dell'aiuto da pagare al distillatore per i prodotti distillati nell'ambito di una delle operazioni

di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato, per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, sulla base del prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione in causa, delle spese forfetarie di trasporto, quando devono essere prese in considerazione, delle spese forfetarie di trasformazione, delle perdite tecniche e del prezzo di mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione.

L'importo dell'aiuto accordato in caso di ottenimento di alcole neutro non può essere inferiore all'importo degli aiuti accordati in caso di ottenimento degli altri prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Per i quantitativi di vino consegnato alla distillazione che superano di oltre il 2% l'obbligo del produttore di cui all'articolo 11, paragrafo 1 non è dovuto alcun aiuto.»;

16. il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. Per beneficiare di un aiuto, il distillatore presenta all'organismo d'intervento, anteriormente ad una data da stabilirsi, una domanda di aiuto allegandovi, per i quantitativi per i quali l'aiuto è richiesto:

- a) i) per quanto riguarda i vini e le fecce di vino, una distinta ricapitolativa delle consegne effettuate da ciascun produttore, nella quale figurano almeno:

— la natura, il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico.

— il numero del documento di cui all'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, quando tale documento è richiesto per il trasporto dei prodotti fino agli impianti del distillatore o, nel caso contrario, il riferimento al documento utilizzato in applicazione delle disposizioni nazionali;

- ii) per quanto riguarda le vinacce, un elenco nominativo dei produttori che gli hanno consegnato le vinacce con l'indicazione dei quantitativi di alcole contenuti nelle vinacce consegnate nel quadro della distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, debitamente vistato dall'organismo di controllo competente per la conservazione dei documenti di accompagnamento relativi alle consegne effettuate;

- b) una dichiarazione, vistata dall'organismo competente designato dallo Stato membro, nella quale figurano almeno:

— i quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione, distinti secondo le categorie indicate all'articolo 3, paragrafo 1,

- le date in cui tali prodotti sono stati ottenuti;
- c) la prova di aver versato al produttore, nei termini stabiliti, il prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione in causa.

2. Qualora la distillazione sia effettuata dal produttore stesso, la documentazione di cui al paragrafo 1 è sostituita da una dichiarazione, vistata dall'organismo competente dello Stato membro, in cui figurano almeno:

- la natura, il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico del prodotto da distillare,
- i quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione, distinti secondo le categorie indicate all'articolo 3, paragrafo 1,
- le date in cui tali prodotti sono stati ottenuti.

3. L'organismo d'intervento versa al distillatore o, nei casi di cui al paragrafo 2, al produttore, l'aiuto calcolato conformemente all'articolo 16 entro tre mesi a decorrere dalla data della presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta.»;

17. il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 18*

1. Il distillatore può consegnare all'organismo d'intervento il prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol entro un termine da stabilirsi.

Le operazioni necessarie per ottenere il prodotto di cui al primo comma possono essere effettuate negli impianti del distillatore che consegna il prodotto all'organismo d'intervento ovvero negli impianti di un distillatore per conto terzi.

2. I prezzi d'acquisto di cui all'articolo 35, paragrafo 6, terzo e quarto comma, all'articolo 36, paragrafo 4, terzo e quarto comma e all'articolo 39, paragrafo 7, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 822/87 sono fissati per ettolitro e per % vol di alcole puro.

Tali prezzi si applicano ad una merce sfusa, franco deposito dell'organismo d'intervento. Essi sono fissati sulla base del prezzo minimo d'acquisto dei prodotti da distillare previsto per la distillazione in causa, delle spese forfettarie di trasporto dei prodotti da distillare, quando devono essere prese in considerazione, delle spese forfettarie di trasporto dei prodotti della distillazione, delle spese forfettarie di trasformazione e delle perdite tecniche.

Qualora il distillatore abbia beneficiato dell'aiuto alle condizioni previste dall'articolo 17, i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti di un importo pari all'importo di tale aiuto.

3. Contemporaneamente al prezzo forfettario fissato in conformità del paragrafo 2, sono fissati prezzi differenziati per i prodotti consegnati all'organismo d'intervento a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, terzo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, a seconda che il prodotto sia ottenuto dalla distillazione di vinacce di uve, di fecce di vino o di vini, per tener conto, se del caso, delle differenti spese e perdite.

L'applicazione dei prezzi differenziati può essere decisa dagli Stati membri se l'applicazione del prezzo forfettario rende o rischia di rendere impossibile, in determinate regioni della Comunità, la distillazione di uno o più sottoprodotti della vinificazione. I prezzi dei prodotti ottenuti dalla distillazione dei diversi sottoprodotti devono essere fissati ad un livello tale che la loro media ponderata non sia superiore al prezzo forfettario.»;

18. il testo dell'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 19*

L'importo della partecipazione del FEAOG, sezione "garanzia", alle spese a carico degli organismi d'intervento per la presa in consegna dei prodotti ottenuti dalle operazioni di distillazione di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato forfettariamente per ettolitro e per % vol di alcole, sulla base del prezzo d'acquisto dell'alcole neutro preso in consegna e del prezzo di tale alcole sul mercato comunitario.»;

19. l'articolo 20 è soppresso e sostituito dal testo seguente da inserire nel titolo III prima dell'articolo 21;

«*Articolo 20*

Ogni due mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle operazioni di distillazione di cui agli articoli 35, 36, 38, 39, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, le informazioni seguenti, distinguendo tra alcole neutro, alcole greggio e acquavite:

- quantitativi prodotti durante il periodo precedente;
- quantitativi presi in consegna dagli organismi di intervento in base alle norme comunitarie o nazionali durante il periodo precedente;
- quantitativi smerciati dagli stessi organismi di intervento durante il periodo precedente;
- quantitativi detenuti dagli stessi organismi di intervento alla fine del periodo precedente.

Essi comunicano inoltre, per i quantitativi smerciati da tali organismi di intervento, i prezzi di vendita praticati, precisando se i prodotti sono stati spediti all'interno della Comunità oppure sono stati esportati.»;

20. il testo dell'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 21

1. Le operazioni di distillazione di cui al presente regolamento possono essere effettuate soltanto nel corso di periodi da determinarsi.

2. Le caratteristiche alle quali devono rispondere i prodotti consegnati alla distillazione, in particolare per quanto si riferisce al tenore di acidità volatile, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, segnatamente del quantitativo, del colore e del titolo alcolometrico, è effettuato sulla base:

- del documento previsto all'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, sotto la cui scorta è avvenuto il trasporto,
- di un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria sotto il controllo di un organismo ufficiale dello Stato membro nel cui territorio è situata la distilleria. Il prelievo può essere effettuato mediante sondaggio rappresentativo;
- del contratto stipulato in applicazione dell'articolo 4.

Le analisi sono effettuate da laboratori riconosciuti che ne trasmettono il risultato all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui ha luogo la distillazione.

Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 le modalità d'applicazione concernenti:

- l'applicazione del risultato dell'analisi di cui al primo comma, secondo trattino all'intero quantitativo oggetto del contratto o della consegna, in particolare per quanto riguarda l'osservanza del principio della proporzionalità;
- la rappresentatività dei sondaggi di cui al primo comma, secondo trattino.

4. Se, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie, non viene compilato il documento di cui al paragrafo 3, primo trattino, il controllo delle caratteristiche del prodotto destinato alla distillazione viene effettuato sulla base delle analisi di cui al secondo trattino del medesimo paragrafo.

Un rappresentante di un organismo ufficiale verifica il quantitativo di prodotto distillato e la data della distillazione.»;

22. il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 22

1. Qualora dalla verifica del fascicolo emerga che per la totalità o una parte dei prodotti consegnati il

produttore non soddisfa alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione, l'organismo di intervento competente ne informa il distillatore e il produttore.

2. Per i quantitativi di prodotti di cui al paragrafo 1 il distillatore non è tenuto a rispettare il prezzo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o all'articolo 12.

3. Fatti salvi l'articolo 8 e l'articolo 16, terzo comma, qualora il produttore o il distillatore non soddisfino, per la totalità o una parte dei prodotti consegnati alla distillazione, alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione:

- l'aiuto non è dovuto per i quantitativi in questione;
- il distillatore non può consegnare all'organismo di intervento i prodotti ottenuti dalla distillazione dei quantitativi in questione.

Qualora l'aiuto sia già stato versato, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso il distillatore.

Qualora la consegna dei prodotti ottenuti dalla distillazione sia già avvenuta, l'organismo d'intervento recupera presso il distillatore un importo pari all'aiuto previsto per la distillazione in questione.

Tuttavia, qualora il distillatore superi i differenti termini previsti dal presente regolamento, può essere decisa una riduzione dell'aiuto. Le modalità di applicazione del presente comma sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.»;

23. il testo dell'articolo 25 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 25

1. Il vino destinato ad una delle operazioni di distillazione di cui al presente regolamento può essere trasformato in vino alcolizzato. In tal caso, con la distillazione del vino alcolizzato può essere ottenuto soltanto uno dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

2. L'elaborazione del vino alcolizzato è effettuata sotto controllo ufficiale.

A tal fine:

- il documento o i documenti e il registro o i registri previsti in applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 822/87 indicano l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol e riportano il titolo corrispondente prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino;
- un campione del vino è prelevato prima della trasformazione in vino alcolizzato, sotto controllo di un organismo ufficiale, ai fini della determina-

zione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo da parte di un laboratorio ufficiale o di un laboratorio operante sotto controllo ufficiale;

- due bollettini dell'analisi di cui al secondo trattino sono trasmessi all'elaboratore del vino alcolizzato, che ne invia uno all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale viene effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato.

3. L'elaborazione del vino alcolizzato è effettuata nello stesso periodo stabilito in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1 per la distillazione in causa. Tuttavia, in caso di elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato un periodo più breve.

Gli articoli 22 e 23 sono applicabili fatti salvi i necessari adeguamenti.

4. La distillazione dei vini alcolizzati è effettuata conformemente a modalità di applicazione da adottare. Essa ha luogo entro un termine da stabilirsi.

5. Gli Stati membri possono limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, sempreché tale limitazione si renda necessaria per garantire le più opportune forme di controllo.»;

24. il testo dell'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 26*

1. Qualora si faccia ricorso alla facoltà di cui all'articolo 25, paragrafo 1 e l'elaborazione del vino alcolizzato non venga effettuata dal distillatore o per suo conto, il produttore stipula un contratto di consegna con un elaboratore riconosciuto e lo presenta, per approvazione, all'organismo d'intervento competente prima di una data da stabilirsi.

Tuttavia, se il produttore è riconosciuto in quanto elaboratore di vino alcolizzato ed intende procedere egli stesso all'elaborazione del vino alcolizzato, il contratto di cui al primo comma è sostituito da una dichiarazione di consegna.

2. I contratti e le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dagli articoli 4, 5 e 8, fatte salve le necessarie modifiche.

3. L'elaboratore del vino alcolizzato paga al produttore, per il vino consegnato, almeno il prezzo previsto, secondo il caso, all'articolo 35, paragrafo 5 bis, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 6, all'articolo 41, paragrafo 6 o all'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87; tale prezzo si applica alla merce sfusa:

- franco impianti del distillatore nel caso della distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87,
- franco azienda del produttore negli altri casi.

Fatte salve le necessarie modifiche, l'elaboratore del vino alcolizzato è soggetto agli stessi obblighi imposti al distillatore in virtù degli articoli 4, 6, 12, 15 e 17.

L'importo dell'aiuto da versare all'elaboratore di vino alcolizzato, per le rispettive operazioni di distillazione, è fissato per % vol di alcole effettivo e per ettolitro di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato, sulla base del prezzo minimo d'acquisto previsto per la distillazione in causa, delle spese forfettarie di trasporto, quando devono essere prese in considerazione, delle spese forfettarie di trasformazione e del prezzo di mercato del prodotto ottenuto dalla distillazione.

4. L'aiuto è versato dall'organismo d'intervento competente all'elaboratore di vino alcolizzato a condizione che quest'ultimo costituisca una garanzia di importo pari al 110% dell'aiuto.

Qualora proceda all'elaborazione di vino alcolizzato nell'ambito di operazioni di distillazione disciplinate da varie disposizioni del regolamento (CEE) n. 822/87, l'elaboratore può limitarsi a costituire una sola garanzia. In tale caso, la garanzia corrisponde al 110% del complesso degli aiuti che devono essere versati all'elaboratore per dette distillazioni.

Le garanzie di cui al primo e secondo comma sono costituite in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

La garanzia è svincolata dall'organismo competente dopo la presentazione, entro i termini stabiliti:

- della prova dell'avvenuta distillazione, nei termini previsti, del quantitativo totale di vino alcolizzato indicato nel contratto o nella dichiarazione,
- della prova che, nei termini previsti, è stato pagato il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 2

e, se del caso, in conformità delle modalità da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il produttore deve fornire all'organismo d'intervento soltanto la prova di cui al primo trattino.»;

25. il testo dell'articolo 26 bis è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 26 bis*

1. Nel caso in cui la distillazione di vino alcolizzato venga effettuata in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato approvato il contratto o la dichiarazione, e in deroga all'articolo 26, paragrafo 4, l'aiuto dovuto per la varie operazioni di distillazione può essere

versato al distillatore a condizione che, entro i due mesi successivi alla data limite entro la quale deve essere effettuata la distillazione in causa, egli presenti una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio l'operazione ha avuto luogo.

2. Alla domanda di cui al paragrafo 1 sono allegati:

- un documento, vistato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo l'elaborazione del vino alcolizzato, con il quale l'elaboratore del vino alcolizzato cede al distillatore il diritto all'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi di vino alcolizzato in questione e dell'importo dell'aiuto corrispondente,
- una copia del contratto o della dichiarazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, approvata dall'organismo d'intervento competente,
- una copia del bollettino di analisi di cui all'articolo 25,
- la prova dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo minimo d'acquisto del vino,
- il documento previsto in applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 822/87 per il trasporto del vino alcolizzato alla distilleria, da cui risulti l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol, con l'indicazione del titolo corrispondente prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino,
- la prova dell'avvenuta distillazione del vino alcolizzato in causa.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1 non è richiesta la costituzione, da parte dell'elaboratore del vino alco-

lizzato, della garanzia di cui all'articolo 26, paragrafo 4.

4. L'organismo d'intervento versa l'aiuto al più tardi tre mesi dopo la presentazione della domanda corredata della documentazione di cui al paragrafo 2.»;

26. all'articolo 27:

a) il paragrafo 1 è completato dal comma seguente:

«Gli Stati membri possono prevedere che in caso di consegna alla distillazione, da parte di più produttori, di prodotti contemplati dal presente regolamento, il trasporto venga effettuato in comune. In questo caso il controllo delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 21 è effettuato secondo le modalità adottate dagli Stati membri interessati.»;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri che fanno ricorso alla facoltà di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma, ne informano la Commissione e le comunicano le disposizioni da essi prese al tal fine. Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione ne informa gli altri Stati membri.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1988

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. PAPANTONIOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 2506/88 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1988

che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che il titolo V del trattato prevede in particolare il rafforzamento della coesione economica e sociale;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1787/84, qui di seguito denominato «regolamento del Fondo», prevede la partecipazione del Fondo a programmi comunitari intesi a contribuire alla risoluzione dei gravi problemi concernenti la situazione socio-economica di una o più regioni e a garantire una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale o di riconversione delle regioni e gli obiettivi delle altre politiche comunitarie;

considerando che il 26 gennaio 1987 il Consiglio ha adottato la direttiva 87/167/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale ⁽⁵⁾ e che questa si situa nella prospettiva di un'ulteriore riduzione della capacità di costruzione navale nella Comunità ed una riduzione ancora più sensibile del numero degli addetti; che le medesime considerazioni valgono anche per il settore della trasformazione e della riparazione di navi;

considerando che alcune zone della Comunità, caratterizzate da notevole dipendenza dalla cantieristica e colpite da un grave calo di occupazione a causa del declino dei cantieri navali, potrebbero registrare un aggravarsi di tali effetti negativi;

considerando che occorre che la Comunità sostenga lo sforzo che si impone per sostituire i posti di lavoro perduti a causa

della ristrutturazione, creando nelle regioni interessate nuove ed adeguate fonti di occupazione in altri settori;

considerando che nell'adottare la suddetta direttiva il Consiglio ha inoltre enunciato l'opportunità di adottare misure complementari atte a mitigare le conseguenze sociali e regionali della ristrutturazione del settore dei cantieri navali; che a tal fine la Commissione ha presentato al Consiglio ed al Parlamento europeo una comunicazione sugli aspetti industriali, sociali e regionali della costruzione navale; che in questa comunicazione la Commissione ha proposto tra l'altro di istituire, a norma dell'articolo 7 del regolamento del Fondo, un programma comunitario per la riconversione delle zone più colpite a livello comunitario;

considerando che il 7 ottobre 1980 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2617/80 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3635/85 ⁽⁷⁾ che ha istituito un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale; che occorre consentire alle zone colpite dalla ristrutturazione cantieristica e situate nei nuovi Stati membri della Comunità di beneficiare, grazie ad un programma comunitario, di misure analoghe a quelle istituite dal suddetto regolamento;

considerando che, essendosi aggravati i problemi dell'industria cantieristica, sarà anche necessario adottare in altre zone della Comunità, sotto forma di un programma comunitario, misure analoghe a quelle già introdotte in alcune zone della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2617/80, ed eventualmente rafforzare le misure esistenti in queste ultime zone;

considerando che gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione le informazioni necessarie e che, a norma dell'articolo 11 della direttiva 87/167/CEE, essi sono tenuti a trasmettere alla Commissione relazioni annuali sulla realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione;

considerando che, contribuendo alla riconversione delle regioni industriali in declino colpite dalla ristrutturazione cantieristica, il programma comunitario contribuisce a realizzare sia gli obiettivi di sviluppo regionale che gli obiettivi comunitari nel settore della costruzione navale; che, conseguentemente, la partecipazione comunitaria deve situarsi al livello massimo previsto dal regolamento del Fondo e che, al tempo stesso, il programma va considerato prioritario per quanto concerne la gestione delle risorse del Fondo;

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 291 del 31. 10. 1987, pag. 8, e modifiche trasmesse il 19 maggio 1988 e il 28 giugno 1988 (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 187 del 18. 7. 1988.

⁽⁴⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 8.

considerando che occorre evitare il cumulo tra gli aiuti concessi nell'ambito delle azioni comunitarie specifiche istituite dal vecchio regolamento (CEE) n. 724/75 ⁽¹⁾ o dal regolamento (CEE) n. 3634/85 ⁽²⁾ e quelli concessi nel quadro del presente programma comunitario;

considerando che l'intervento comunitario va attuato mediante programmi pluriennali, stabiliti dalle autorità competenti degli Stati membri interessati; che, per garantire una corretta gestione finanziaria del Fondo, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione gli anzidetti programmi di intervento entro un certo termine a decorrere dal momento in cui sono state definite le zone beneficiarie del programma comunitario; che spetta alla Commissione accertare, in sede di approvazione di tali programmi, che le iniziative previste siano conformi al presente regolamento;

considerando che, dato il carattere comunitario di tali programmi, è necessario che il Parlamento europeo sia informato adeguatamente sul contenuto e lo svolgimento dei programmi d'intervento di cui all'articolo 7 del presente regolamento;

considerando che il presente programma comunitario s'inquadra nella prospettiva della riforma dei Fondi strutturali prevista all'articolo 130 D del trattato e che la scelta delle regioni che propone così come i criteri su cui è basata tale scelta dovranno essere coerenti all'impostazione che sarà adottata nel quadro della riforma suddetta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento del Fondo, un programma comunitario per dare un contributo di rilievo alla riconversione di alcune zone industriali in declino della Comunità colpite dalla ristrutturazione dell'industria cantieristica.

Articolo 2

Obiettivo del programma comunitario è di contribuire, nelle zone in questione, ad eliminare gli ostacoli che frenano lo sviluppo di nuove attività economiche creatrici d'occupazione. A tal fine esso prevede l'attuazione di un insieme di azioni coerenti e pluriennali intese a migliorare l'infrastruttura e l'ambiente fisico e sociale delle zone interessate, a creare nuove attività, a sviluppare le piccole e medie imprese e ad incentivare il processo innovativo. Il programma comunitario garantisce così una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di riconversione delle regioni e gli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di costruzione navale.

Articolo 3

1. a) Il programma comunitario riguarda le zone che negli ultimi tre anni e non prima del 1° gennaio 1984

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 6.

hanno subito, subiscono tuttora o potrebbero subire perdite occupazionali di rilievo nel settore dei cantieri navali, purché questo settore sia determinante per il loro sviluppo economico e quando ne risulti un serio aggravio della disoccupazione.

b) Il programma comunitario riguarda inoltre le zone corrispondenti o appartenenti ad un'unità territoriale di livello NUTS III che soddisfano a ciascuno dei seguenti criteri:

- tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
- tasso di occupazione industriale, rispetto all'occupazione complessiva, uguale o superiore alla media comunitaria per un anno di riferimento a partire dal 1975;
- regresso accertato dell'occupazione industriale rispetto all'anno di riferimento prescelto di cui al precedente trattino,

purché siano soddisfatti anche i criteri settoriali di cui alla lettera a).

Il programma comunitario può estendersi a zone contigue che rispondano ai criteri di cui sopra.

2. Il programma comunitario si applica, previa decisione della Commissione, alle zone di cui al paragrafo 1. La Commissione decide entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro interessato, della domanda relativa alle zone che possono beneficiare del programma comunitario. Le domande vanno inviate alla Commissione entro il 30 aprile 1990, corredate delle informazioni necessarie, in particolare di quelle relative alle perdite di posti di lavoro nei cantieri navali; dette informazioni devono essere coerenti con quelle contenute nelle relazioni annuali sulla realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 11 della direttiva 87/167/CEE.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento il programma comunitario si applica alle seguenti zone spagnole e portoghesi, che hanno subito perdite rilevanti di posti di lavoro nel settore dei cantieri navali nel corso degli anni antecedenti al periodo preso in considerazione ai sensi del paragrafo 1, ossia:

- la regione di Murcia in Spagna e
- la zona di Setubal in Portogallo.

Articolo 4

Nel quadro del programma comunitario il Fondo può partecipare ad operazioni del tipo di quelle definite all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2617/80, fatta eccezione per il punto 2.

Nel contesto del presente regolamento, il Fondo può anche partecipare al finanziamento di infrastrutture che contribuiscano alla creazione, allo sviluppo e all'adeguamento di attività economiche creatrici di occupazione.

Inoltre, gli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2617/80 possono riguardare, ai fini del presente regolamento, gli investimenti nelle attività nel settore del turismo.

Articolo 5

1. Il programma comunitario è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo, che non deve oltrepassare il 55% delle spese pubbliche complessive previste dal programma, è erogato nel contesto degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria per tipo di operazione non può superare i tassi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2617/80, ad eccezione della lettera b).

Per quanto riguarda le infrastrutture di cui all'articolo 4, secondo comma del presente regolamento, la partecipazione comunitaria può arrivare fino al 50% della spesa pubblica.

2. Se il programma comunitario si applica alle zone portoghesi, i tassi di partecipazione del Fondo di cui al paragrafo 1 sono aumentati, fino al 31 dicembre 1990, di 20 punti, con un massimo del 70%.

Articolo 6

1. L'aiuto all'investimento può essere erogato, in parte o per intero, sotto forma di sovvenzione in capitale o di abbuono di interessi su prestito.

2. Per le operazioni di cui all'articolo 4, le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere le autorità pubbliche, gli enti locali, le società regionali di sviluppo, organismi diversi, imprese, cooperative o singole persone che svolgono un'attività produttiva.

3. È escluso il cumulo tra gli aiuti concessi nell'ambito del presente programma comunitario e gli aiuti concessi, per lo

stesso progetto, nel quadro delle azioni comunitarie specifiche istituite sulla base del regolamento (CEE) n. 724/75 o del regolamento (CEE) n. 3634/85.

Gli aiuti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e) del regolamento n. 2617/80 e, quando vanno a diretto beneficio delle imprese, gli aiuti di cui alla lettera g) dello stesso paragrafo, non possono avere l'effetto di ridurre la quota delle imprese beneficiarie a meno del 20% della spesa totale.

Articolo 7

1. Il programma di intervento predisposto dalle autorità competenti dello Stato membro interessato è trasmesso alla Commissione:

- a) per le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- b) per le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, della domanda relativa alle zone che possono beneficiare del programma comunitario, non oltre la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data della decisione che la Commissione dovrà adottare conformemente al suddetto paragrafo 2.

Allorché la decisione della Commissione riguarda una delle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3 o una zona che abbia formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, il programma di intervento in atto viene opportunamente modificato.

2. La durata del programma di intervento non può oltrepassare la data del 31 dicembre 1993.

Articolo 8

L'importo del contributo del Fondo non può oltrepassare quello stabilito dalla Commissione al momento della definizione del contratto di programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento del Fondo.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. PAPANTONIOU